

□ Interrogazione n. 475

presentata in data 28 agosto 2017

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione di stalle e abitazioni rurali connesse all'emergenza sisma e modalità operative e adottate dal Consorzio di Bonifica su delega della Giunta Regionale”

a risposta scritta

Premesso che:

- a causa di evidenti errori di programmazione e di interventi nel corso dello scorso inverno la popolazione rurale colpita dal sisma ha subito notevoli disagi e danni consistenti anche nella morte di numerosi capi di bestiame lasciati morire di freddo per assenza di adeguati ricoveri;
- per sopperire a tale situazione la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 133 del 16/02/2017, 150 del 24/02/2017 e 329 del 03/04/2017, ha delegato al Consorzio di Bonifica mediante convenzione onerosa le attività di supporto tecnico ed operativo per la gestione dell'emergenza sisma;
- le attività delegate consistono nelle funzioni di progettazione, coordinamento della sicurezza, appalto, direzione lavori e collaudo delle opere per la realizzazione, secondo gli indirizzi forniti dalla Regione e, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte secondo le disposizioni dell' art. 3 dell'OCDPC n. 399/2016 nonché delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione l'alimentazione e la mungitura degli animali secondo le disposizioni dell' art. 7, comma 3, dell'OCDPC n. 393/2016.

Constatato che:

- la deliberazione n. 329 del 03/04/2017 da atto che tali attività riguardano circa 210 cantieri;
- il Consorzio di Bonifica da quel che mi risulta ha nel proprio organico pochissimi dipendenti in grado di svolgere le funzioni tecniche delegate dalla Giunta Regionale;
- tali funzioni vengono svolte, almeno in gran parte, da tecnici professionisti esterni, a cui il Consorzio di Bonifica subappalta le attività delegate dalla Regione Marche;
- il corrispettivo previsto per l'espletamento delle attività tecniche è esiguo e, per il coordinamento della sicurezza, è pari agli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe professionali di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 risultano ridotti addirittura del 65%.

Verificato che:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice appalti), all'art. 31 comma 8 dispone il divieto di subappalto delle prestazioni professionali delegate della Regione Marche al Consorzio di Bonifica e, in particolare, che: “Gli incarichi di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle relazioni geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Considerato che:

- ad oggi, a quasi un anno dal sisma, non si ha un quadro certo dell'avanzamento dei cantieri;
- occorre scongiurare il ripetersi di episodi quali quelli verificatisi nello scorso inverno;
- la probabile assenza di personale tecnico qualificato idoneo allo svolgimento delle funzioni de-

legate, fa sorgere dubbi circa la sussistenza in capo al Consorzio di Bonifica dei requisiti cogenti di idoneità tecnica e qualificazione professionale necessari per l'assunzione della delega;

- il subappalto delle funzioni tecniche delegate a professionisti esterni determina una criticità nei confronti delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 31 del Codice appalti;
- la delega non esonera il delegante dalle responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni attribuite laddove il delegato non possieda i necessari requisiti, soprattutto in una materia delicata come quella degli appalti di opere pubbliche;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

- qual è l'andamento dei lavori e se siano stati conclusi i lavori di posizionamento dei necessari moduli abitativi e ricoveri di stabulazione per animali;
- tra quelle delegate, quali attività tecniche sono state svolte direttamente dal personale del Consorzio di Bonifica e quali invece sono state subappaltate dal Consorzio a professionisti esterni;
- quali sono i compensi professionali stabiliti per i professionisti esterni incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche delegate e, in particolare, se quelle in materia di sicurezza sono state svolte a fronte di corrispettivi maggiormente ridotti rispetto a quelli in appannaggio al Consorzio di Bonifica;
- se ritiene corretto o se al contrario consideri lesivo delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 31 del Codice Appalti, il subappalto di prestazioni professionali operato dal Consorzio di Bonifica.